

Notifica dei danni

**Da inoltrare alla Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni, Bellinzona
entro tre mesi dalla data in cui si è verificato o constatato il danno (vedi ultima pagina)**

Cantone	Distretto
---------	-----------

Comune politico	Altitudine
-----------------	------------

Indirizzo del Comune

CAP	Luogo
-----	-------

Numero di telefono	Conto corrente postale del Comune (denominazione esatta)
--------------------	--

Genere del danno (causa)

Data del danno (giorno, mese, anno)	
Dal:	Al:

Lasciare in bianco			
Recapitato al fondo			Risposta (IB)
SA	BH	Trasmesso al delegato di zona il	Pagato (TE)
ZD	Ritornato il		
Decisione della commissione amministrativa del			Evaso (E)

Spiegazioni

Il Fondo svizzero di soccorso per danni causati dalla natura e non assicurabili, Berna è un'**istituzione privata di soccorso** (istituzione fondata nel 1901 dalla società svizzera di utilità pubblica). Non esiste un diritto legale ai contributi del citato Fondo.

Quale base fondamentale per la notifica e la stima dei danni della natura non assicurabili valgono le "**Direttive concernenti le condizioni per la concessione di contributi e la procedura in caso di danni**", pubblicate dal Fondo svizzero di soccorso per danni causati dalla natura e non assicurabili, Berna (gennaio 2012).

Le Direttive come pure i moduli "**Notifica dei danni**" e "**Verbale di stima**" sono pubblicati in internet all'indirizzo www.ti.ch/danninatura oppure possono essere richiesti alla Cancelleria comunale ove si è verificato il danno.

I danni sono notificati dai Comuni, sul cui territorio si è verificato il danno. Il modulo "**Notifica dei danni**" deve essere compilato unitamente al "**Verbale di stima**" per ogni singolo danneggiato. I Comuni provvederanno in seguito a inviare i moduli con la relativa documentazione alla **Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni, Piazza Governo 7, 6501 Bellinzona**.

La notifica dei danni corredata dai verbali di stima e dalla relativa documentazione devono pervenire **al più tardi entro tre mesi** da quando si è verificato o constatato il danno. I casi inviati alla Segreteria generale sono trasmessi successivamente al Fondo svizzero di soccorso per danni causati dalla natura e non assicurabili, Berna. Le richieste tardive sprovviste di una valida giustificazione saranno respinte.

In caso di danni ingenti, occorre avvisare tempestivamente il Fondo svizzero di soccorso per danni causati dalla natura e non assicurabili che, se del caso, effettua un sopralluogo con i propri rappresentanti ancor prima dell'inizio dei lavori di ripristino.

Il Fondo non si assume i costi derivanti dalla stima dei danni, che di regola sono a carico del Comune.

I moduli riempiti in modo scorretto o incompleto saranno ritornati al Comune.

Rapporto ufficiale (osservazioni o indicazioni supplementari ai verbali di stima).

Prestazioni del comune e/o dello Stato a favore dei danneggiati (intervento dei pompieri della protezione civile o dei militari; sovvenzioni per la costruzione di argini, ripristino di strade, prosciugamenti ecc.). I danneggiati beneficiano di altri aiuti?

Il comune o lo stato intervengono con misure di prevenzione per evitare il ripetersi del danno?